

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

CAPO VI

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 116

Direzione generale della previdenza militare e della leva

1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:

- a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
- b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
- c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
- d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;
- e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
- f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

((2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.))

SEZIONE II

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA

CENTRALE DEL

MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1043

((Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva))

1. I procedimenti di competenza ***((della Direzione generale della previdenza militare e della leva))*** e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

- a) decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: 20 giorni dalla ricezione del parere del Comitato di verifica;
- b) decreto di equo indennizzo: 20 giorni dalla ricezione del parere del Comitato di verifica;
- c) liquidazioni pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

- d) liquidazioni pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per dimissioni: 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio;
- e) liquidazioni pensioni di reversibilita': 180 giorni dalla data del decesso;
- f) liquidazioni pensioni privilegiate ordinarie dirette e di reversibilita' per militari e indennita' una tantum privilegiata: 180 giorni;
- g) riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito di nuova normativa o di sentenza: 180 giorni dalla data di entrata in vigore o di deposito della sentenza;
- h) liquidazione speciale elargizione: 180 giorni dalla data del decesso;
- i) liquidazione assegno vitalizio: 120 giorni dalla data di decesso;
- l) liquidazione speciale assegno vitalizio: 120 giorni;
- m) liquidazione due annualita' del trattamento pensionistico di reversibilita': 180 giorni dalla data di decesso del dante causa;
- n) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico: 180 giorni;
- o) liquidazione indennita' una tantum e costituzione posizione assicurativa INPS: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;
- p) costituzione posizione assicurativa INPS per i volontari: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;
- q) liquidazione indennita' una tantum per paraplegici: 120 giorni dalla data del processo di ascrivibilita';
- r) computo servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 180 giorni;
- s) ricongiunzione, riscatto servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 180 giorni;
- t) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorita' delegata: 150 giorni;
- u) autorizzazione a conferire con altre autorita' di vertice: 120 giorni;
- v) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
- z) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
- aa) colloquio di orientamento professionale e bilancio di competenza per la formazione specialistica e l'inserimento lavorativo: 180 giorni;
- bb) nomina cappellani militari: 180 giorni;
- cc) nomina ufficiali della Croce rossa italiana: 180 giorni;
- dd) nomina ufficiali dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta: 180 giorni.